

Denominazione: PER VIVERE INSIEME Associazione OdV

STATUTO SOCIALE

Associazione di Volontariato – D.Lgs. 3 Luglio, n.117

Art. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato - ODV, l'Associazione apartitica e aconfessionale denominata PER VIVERE INSIEME. La sua attività è posta in essere a norma del D.Lgs. 3 Luglio, n.117/2017 e s.m.i. nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione;
3. L'Associazione non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica;
4. L'Associazione ha una sua autonomia patrimoniale e può aprire delle sedi territoriali in tutto il territorio nazionale.
5. L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.
6. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

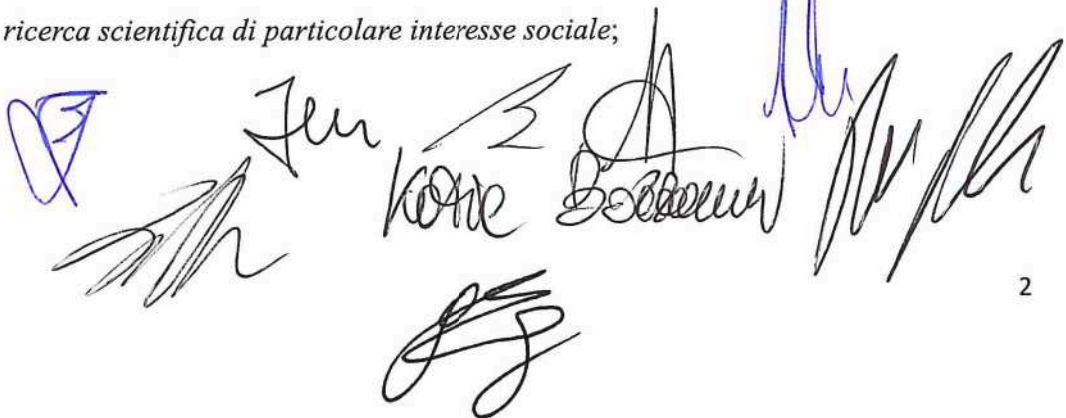
The block contains several handwritten signatures. On the left, there is a blue ink signature. In the center, there are two black ink signatures, one of which appears to be 'Jen'. To the right, there is a large, stylized black ink signature that looks like 'Boromeli'. Below this, there are two more black ink signatures, one of which is a cursive 'Eg'.

Art. 2 OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare (vengono elencate solo le lettere che interessano del primo comma dell'art 5 del D.Lgs 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

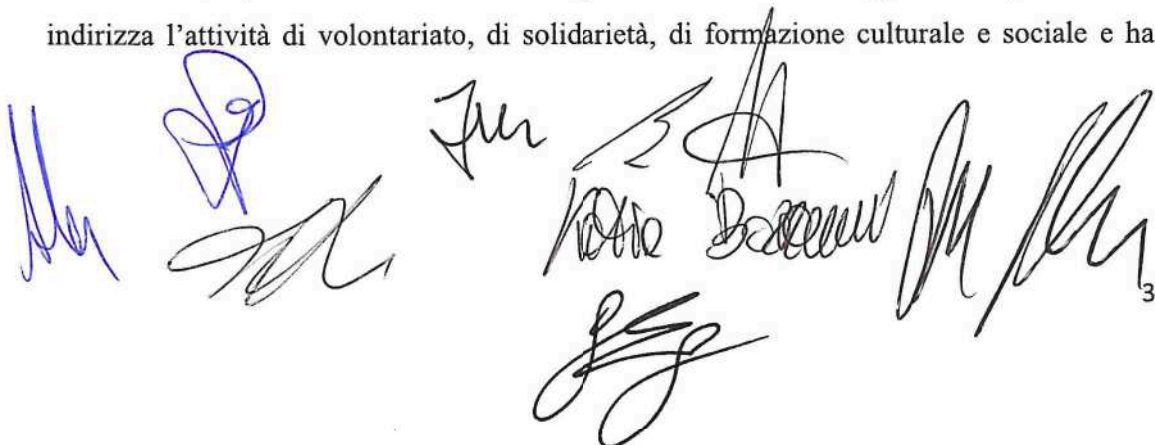
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 3 MODALITA' ATTUATIVE DELL'OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, nell'ambito dell'art. 2 del presente statuto sociale, promuove, coordina e indirizza l'attività di volontariato, di solidarietà, di formazione culturale e sociale e ha

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, from simple and cursive to more complex and stylized. Some signatures appear to be initials or abbreviations, while others are more full names. The ink is a consistent blue color, and the handwriting is fluid and legible, though some are more stylized than others. The signatures are positioned below the main body of text, likely indicating approval or signing off on the document.

come oggetto la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella Società, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato.

1. In sintonia con le attività di interesse generale di cui sopra, essa si propone di:

- a) coordinare ed assistere le varie attività di volontariato e di servizi alla persona svolte sul territorio anche attraverso le convenzioni con vari enti di supporto, come ad esempio il Banco Alimentare. L'ente opererà a favore di soggetti svantaggiati attraverso la raccolta di generi alimentari, indumenti, vestiario ed in genere beni di prima necessità (potendo preparare anche pasti caldi) presso mercati, supermercati ed in genere strutture preposte in tal senso alla vendita;
- b) Organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà contro la povertà, l'esclusione e la solitudine, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi e informativi;
- c) Promuovere attività culturali e/o socio assistenziali come, fra l'altro, la creazione e la diffusione dei Centri di Cultura per l'educazione permanente, centri per comunità alloggio, strutture ospitanti soggetti svantaggiati, dipartimenti territoriali;
- d) Formulare progetti per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale di recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri, di progetti per i lavori socialmente utili e l'integrazione sociale della persona anziana.
- e) Promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi e informativi;
- f) Promuovere progetti per l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e lotta contro ogni forma di discriminazione;



4

- g) Produrre pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni su materie legislative, su servizi sociali e sanitari, sull'azione del volontariato;
 - h) Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - i) Operare in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore delle Organizzazioni di Volontariato e del Terzo Settore per conseguire fini comuni.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché quelle utili alla realizzazione degli scopi sociali.
3. L'ente, con la propria denominazione, è il solo titolare della rappresentanza unitaria nei confronti delle Istituzioni e degli Enti di carattere territoriale, regionale e nazionale. Si potranno aprire delle sedi locali nominando degli appositi responsabili ove sarenno poi regolate con appositi regolamenti interni.

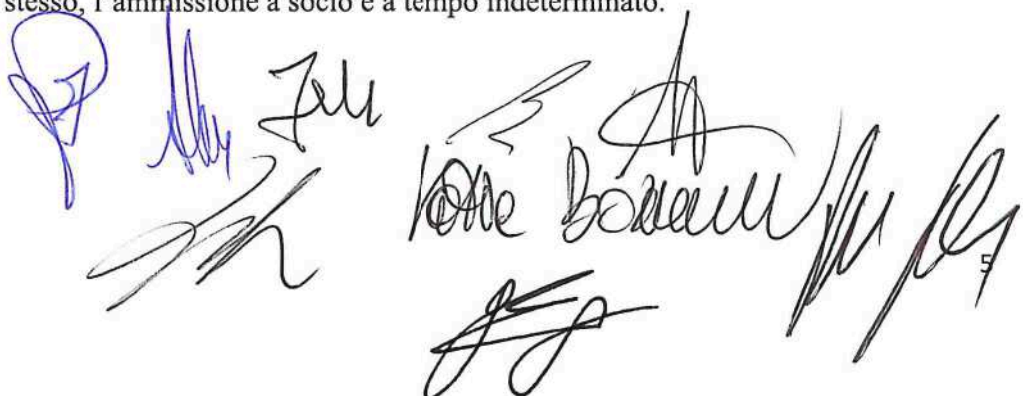
Art. 4 ASSOCIATI

Sono associate alla OdV PER VIVERE INSIEME, sia le persone fisiche che gli enti.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare, senza riserve:

- a) Lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere degli organismi dirigenti dell'Associazione,
- b) Di versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti dell'Associazione.

L'ammissione – che è deliberata dal Direttivo – decorre dalla data di delibera del Direttivo stesso, l'ammissione a socio è a tempo indeterminato.



Gli associati cessano, con effetto immediato, di appartenere all'Associazione per:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Scioglimento, cessazione, estinzione ed esclusione;

Essi cessano, inoltre, sempre con effetto immediato, di appartenere all'ente per esclusione deliberata dal Direttivo, in caso di:

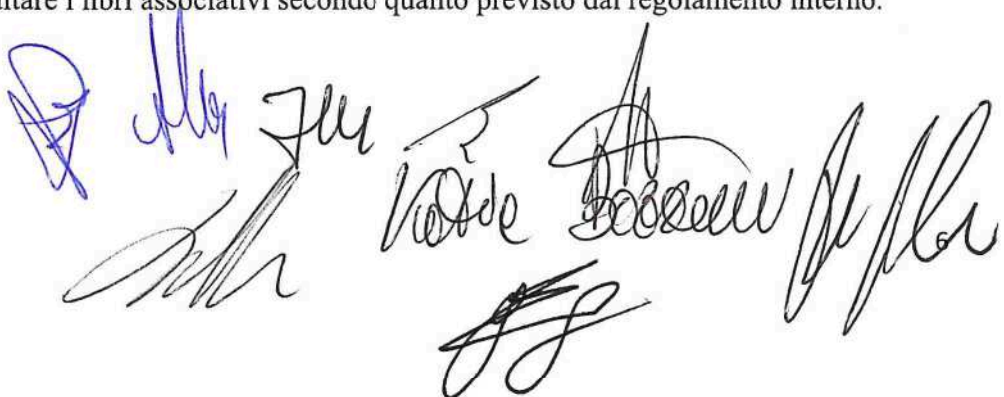
- a) Mancato versamento della quota sociale per un anno;
- b) Impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Indegnità;
- d) Non applicazione delle delibere assunte dagli organismi sociali dell'OdV.

Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previa delibera del Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo quanto previsto dal regolamento interno.

The bottom of the page features several handwritten signatures. On the left, there are three distinct signatures in blue ink. To their right, there are several more signatures, some in black ink and others in blue, appearing more densely and overlapping. These signatures likely represent the approval or signing of the document by the association's leadership or members.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 FUNZIONAMENTO STRUTTURALE

L'Associazione si organizza attraverso i propri organi sociali ed i propri volontari che si impegnano a rispettare lo Statuto ed il regolamento interno dell'OdV.

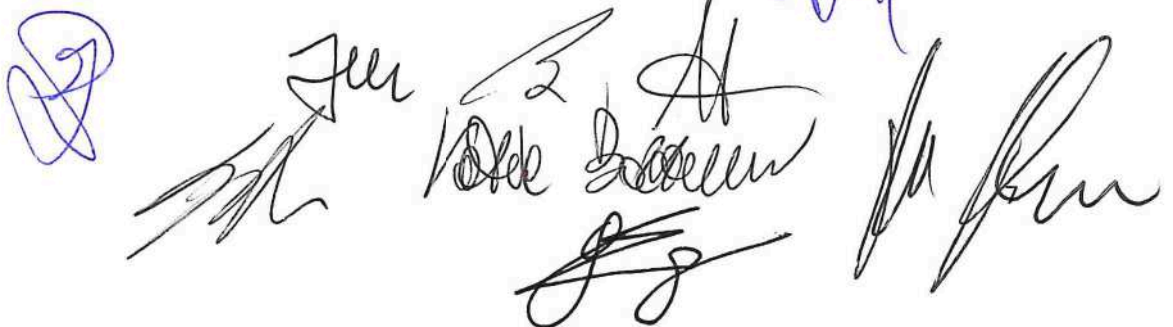
L'ente può associarsi ad altre Associazioni di Volontariato presenti nel territorio o anche nel circuito nazionale ed internazionale, iscritte o iscrivibili nell'apposito registro degli enti del terzo settore (RUNTS), che condividono i principi dello Statuto sociale.

L'OdV gode di piena autonomia patrimoniale ed economica nei limiti della normativa vigente.

Art. 7 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Direttivo;
- Il Comitato di Presidenza;

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, likely representing the members of the board or the assembly mentioned in the text above. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'organo di controllo;
- L'organo di revisore legale dei conti.

Art. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta dai:

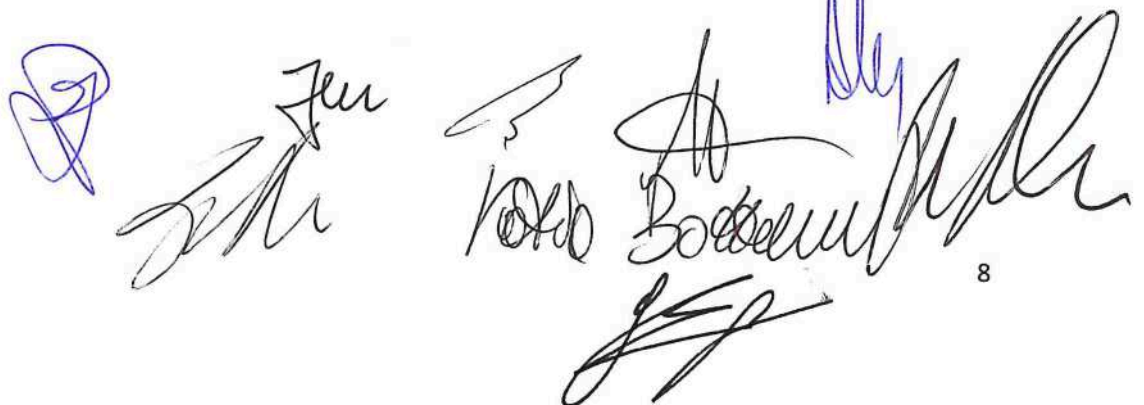
- Componenti del comitato di Presidenza;
- Vice Presidente Vicario;
- Direttivo;
- Associati iscritti nell'apposito libro sociale;
- I vari organi elencati all'art. 7, se istituiti.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario;

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 1 giorno prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, affissione presso sede legale e/o consegna a mano);

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente punto;

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro



componente. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di qualunque sia il numero dei componenti, presenti in proprio o per delega scritta;

Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

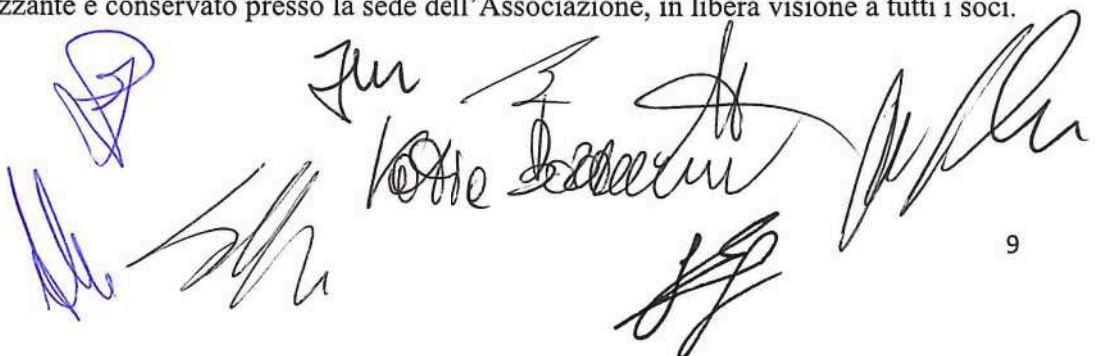
Le votazioni sono palesi: esse sono a scrutinio segreto se tale scrutinio viene richiesto da almeno un terzo dei presenti. Per le cariche sociali, in caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente;

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo, nonché il revisore dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulla esclusione degli associati;
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

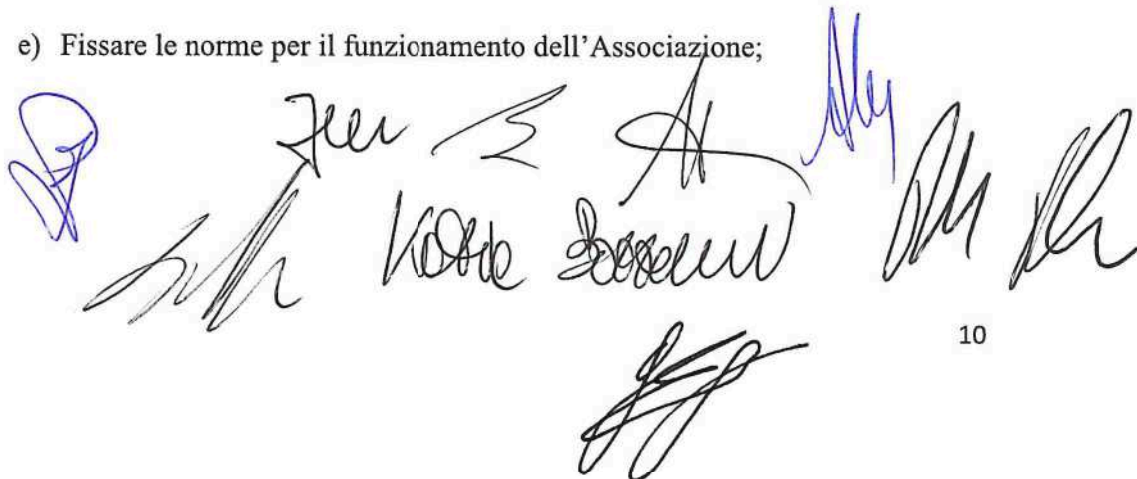
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.



Fur
Kotte

Art. 9 DIRETTIVO

1. Il Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea al suo interno. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili;
2. Il Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Presidente stesso ogni qualvolta lo ritiene necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta secondo una delle seguenti modalità: (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, PEC e/o consegna a mano);
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente secondo comma, alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta della convocazione;
4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti;
5. Il Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Eleggere il Presidente, ed eventualmente il Comitato di Presidenza;
 - b) Deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, eventuali modifiche allo Statuto dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Deliberare sull'assunzione di collaboratori e sulla stipula di contratti di lavoro e convenzioni nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017;
 - e) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;



- f) Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, aiutandola a potenziare l'efficacia operativa;
 - g) Approvare il progetto di preventivo di spesa e di bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
 - h) Accogliere o respingere, le domande di adesione delle persone fisiche e/o giuridiche;
 - i) Deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - j) Deliberare su convenzioni con Enti o soggetti pubblici o privati che saranno sottoscritte dal legale rappresentante;
 - k) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Comitato di Presidenza per motivi di necessità e di urgenza;
6. L'intero Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei componenti eletti dell'Assemblea.

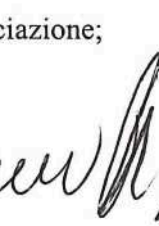
Art. 10 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto se nominato, sulla base della deliberazione del Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Ne fanno parte il Presidente e gli altri componenti nominati dal Direttivo.

Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni e può essere riconfermato;

Il Comitato di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) Proporre al Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- b) Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;

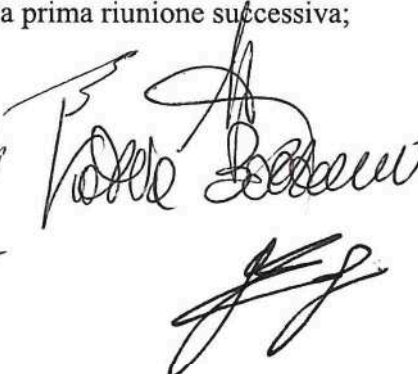
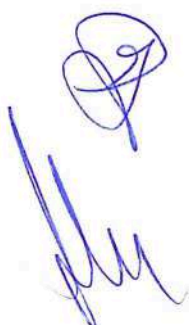


- c) Adottare decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Direttivo;
- d) Predisporre il progetto di bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
- f) Predisporre eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Direttivo;
- g) Predisporre il regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Direttivo;
- h) Proporre all'Assemblea l'elezione di nuovi componenti del Direttivo in sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti;
- i) Deliberare ed autorizzare su eventuali rimborsi spese, regolarmente documentati dai delegati.

Tali compiti sono assunti dal direttivo nell'ipotesi di non elezione del comitato di presidenza.

Art. 11 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed è titolare della rappresentanza unitaria dell'Associazione nei confronti di Istituzioni e degli Enti. Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttivo, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Direttivo;
4. In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;



5. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro del Direttivo più anziano.

Art. 12 VICE PRESIDENTE VICARIO (MEMBRO PIU' ANZIANO DEL DIRETTIVO)

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi viene impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di cessazione del Presidente, quest'ultimo provvede a convocare, entro 20 giorni, il Direttivo per eleggere il nuovo Presidente. Possono essere istituite fino a due figure di vice Presidente in seno al direttivo). In caso di sostituzione del Presidente verrà chiamato il vice presidente più anziano.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo viene nominato al superamento dei parametri previsti dalla legge. Può essere anche monocratico ed è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida indicate dalla normativa.



Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente.

Art. 16 GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite. Gli aderenti dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge;

Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate;



Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17 QUOTA SOCIALE

La quota sociale annuale è fissata dal direttivo. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

I rappresentanti degli organismi, nonché gli associati, che non sono in regola con il pagamento della quota sociale, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti dalle cariche sociali.

Art. 18 VOLONTARI

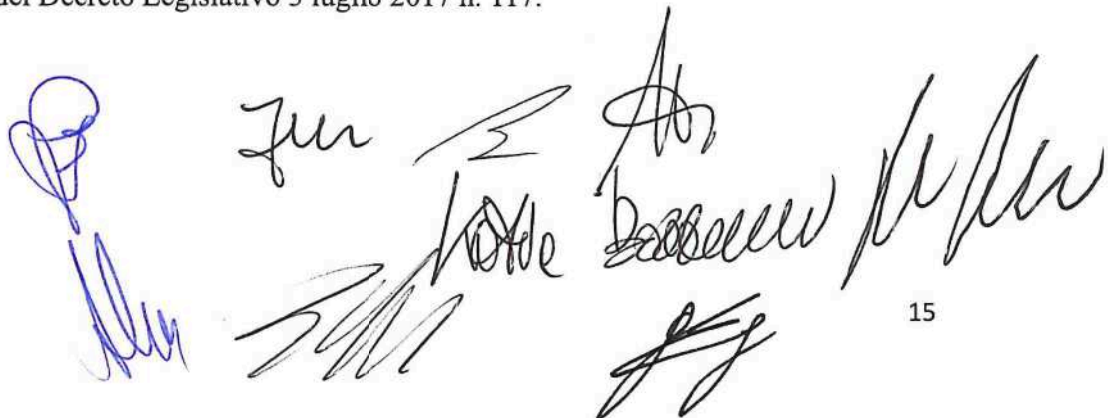
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote sociali;
- b) Contributi dai privati;
- c) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) Contributi da organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'Associazione ai termini di legge;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- h) Ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 3 Luglio, n.117 e successive modifiche o integrazioni.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal direttivo;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 20 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno;

Il Direttivo deve presentare all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio consuntivo contenente la descrizione di beni mobili ed immobili e deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo e presentare il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione dei conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della seduta e potrà essere consultato da ogni associato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 22 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Direttivo;



- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO E ALLO STATUTO

Le proposte di modifica all'atto costitutivo e allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea;

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti nell'apposito registro sociale. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 24 SCIoglimento ED ESTINZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Con la stessa delibera, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o di più liquidatori per la devoluzione del patrimonio a favore di altre OdV operanti in analogo settore.

In questi casi, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26 (NORMA TRANSITORIA)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, likely representing the approval of the document by the board or assembly members. The signatures are stylized and vary in complexity.